

TRASFERIMENTO DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS)

Agli O.E.
invitati alla procedura di gara

Procedura negoziata (senza bando – art. 63 D.Lgs. 50/2016), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. con L. 108/2021, e s.m.i. per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, nonché della fornitura degli arredi tecnici, relativi al "TRASFERIMENTO DELLA DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS)."

Codice CUP I83C22000640005 - Codice CIG: 9460482CB5

FAQ

FAQ n.1: In riferimento alla gara di cui all'oggetto, visto che la norma tecnica UNI EN ISO 14056:2004 fornisce raccomandazioni per la progettazione e l'installazione di banchi di laboratorio, unità di immagazzinaggio e servizi e loro collegamenti e accessori", in considerazione della circostanza che molte aziende produttrici non sono anche installatrici degli arredi, con la presente si chiede se la dicitura "la ditta produttrice dovrà avere le seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14056:2004" riportata nel capitolato tecnico pag. 1 dell'Elaborato AT.00 "Fornitura degli arredi Tecnici", possa essere intesa anche nel senso di ritenere idonea a soddisfare il requisito, per il quale non vi è espressa previsione escludente nel disciplinare di gara, la certificazione EN 14056 della ditta installatrice. Tanto secondo una lettura sistemica e coerente con il punto 7.1.4. del disciplinare di gara che prevede il possesso delle certificazioni relative agli arredi tecnici in capo al soggetto fornitore ed installatore. Tanto anche in applicazione di principio di proporzionalità e del principio del favor participationis nell'interpretazione delle clausole della lex specialis (cfr. T.a.r. Lazio – Roma, di questa Sezione, 21 luglio 2022, n. 8303 e 15 novembre 2022, n. 15002; cfr. pure T.a.r. Piemonte - Torino, sez. II, n. 31 del 2021; Cons. Stato, sez. III, n. 3084 del 2020, secondo cui ove permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando "riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor participationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione"; cfr. pure in senso conforme: T.a.r. Campania - Napoli, sez. V, n. 4315 del 2020; T.a.r. Toscana - Firenze, sez. III, n. 1710 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. II, n. 12968 del 2020).

Risposta: Il possesso della certificazione di cui alla norma UNI EN ISO 14056:2004 è richiesto alla ditta che progetta/fornisce/installa gli arredi tecnici ed è pretesa dall'Amministrazione a garanzia della qualità del servizio richiesto. Il possesso della norma non può essere soddisfatto esclusivamente dalla ditta installatrice, in

TRASFERIMENTO DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS)

quanto la norma non si limita a fornire raccomandazioni per la sola installazione, ma al complesso degli interventi di progettazione e realizzazione, anche propedeutiche alla posa in opera finale.

D'altro canto, non trattandosi di elemento attinente la sfera dei requisiti generali, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, si ritiene possibile dimostrare il possesso del requisito prescritto anche attraverso il ricorso dell'istituto comunitario dell'avvalimento, previsto dal bando, nel rigoroso rispetto degli orientamenti giurisprudenziali, cui si rimanda espressamente (TAR Genova 78/2021, Consiglio di Stato, Sez. V 03/09/2021, n. 6212). In tal caso, è ovviamente necessario allegare la documentazione di cui al punto 8 del disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del procedimento
f.to ing. Francesco CHIAPPETTA